



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI, SERRA,
DONNO, BLUNDO, CAPPELLETTI e BATTISTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2014

Disposizioni in materia di università

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca è il primo provvedimento che - seguito ai decreti attuativi della cosiddetta riforma Gelmini - abbia voluto affrontare, se pur non in modo sistematico, alcuni temi circostanziati e considerati urgenti entro l'alveo della disciplina in oggetto.

L'iter parlamentare della conversione di questo decreto-legge è stato notevolmente rallentato nel corso del primo passaggio alla Camera dei deputati cosicché, una volta giunto in Senato, sono stati discussi solo alcuni ordini del giorno, nella consapevolezza che una qualsiasi modifica emendativa al testo proveniente dalla Camera avrebbe comportato un passaggio ulteriore e quindi l'inevitabile decadenza del decreto per l'ormai ravvicinata scadenza dei termini.

Durante la discussione in Senato sono emersi vari temi che non erano stati affrontati in dettaglio alla Camera e sui quali i Gruppi parlamentari, nell'impossibilità di emendare il testo, si sono espressi con degli ordini del giorno.

Si è pensato, pertanto, di raccogliere in un unico disegno di legge tutti quegli aspetti trattati in Senato e in massima parte corrispondenti agli ordini del giorno accolti dal Governo, che, ugualmente urgenti ed essenziali così come riconosciuto nel passaggio del decreto-legge al Senato, sono sfuggiti a causa dei tempi molto ristretti del dibattito parlamentare a ridosso della data di scadenza.

Con questo disegno di legge, quindi, il Parlamento, oltre a sollevare le tematiche

scaturite dal dibattito in Senato, intende richiamare il Governo agli impegni che esso stesso ha preso in Aula durante le sessioni dedicate al «decreto Istruzione», con particolare riferimento al mondo dell'università e della ricerca.

L'articolo 1 (recependo l'ordine del giorno G2.102, accolto come raccomandazione) intende rimodulare, certificandolo, il rapporto percentuale tra il gettito complessivo del finanziamento ordinario annuale erogato dallo Stato e la contribuzione studentesca, adottando - rispetto a quest'ultima - criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza.

L'articolo 2 (sulla base dell'impegno al Governo richiesto dall'ordine del giorno G22.102), considerando anomalo che strutture interne e decisive per il funzionamento delle università come i dipartimenti, che si occupano tanto della ricerca quanto della didattica, non siano considerati ufficialmente alla stregua di un organo di ateneo, stabilisce che i dipartimenti siano formalmente riconosciuti, disponendo sia circa il mandato della carica dei direttori di dipartimento, sia circa l'eleggibilità dei componenti dei consigli di amministrazione delle università.

L'articolo 3 (accogliendo l'impegno al Governo dell'ordine del giorno G22.101/testo 2) dispone nuove modalità per la designazione dei membri facenti parte del comitato di selezione del consiglio direttivo dell'Agenda nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (AN-VUR). Il comma 1 dell'articolo 22, del decreto-legge n. 104 del 2013, infatti, novellando l'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dispone che i componenti dell'organo direttivo dell'ANVUR sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per un anno. Dispone, altresì, che la durata del mandato in questione sia di quattro anni, anche per i componenti eventualmente nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica. Al regolamento che disciplina la struttura e il funzionamento dell'ANVUR spetterà la definizione dei requisiti e delle «modalità della nomina»; pertanto i componenti del consiglio direttivo dell'ANVUR sono scelti da una lista di nomi specificamente predisposta da un comitato di selezione; il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha quindi l'ultima parola sulla loro nomina, esponendo potenzialmente la scelta a criteri diversi dalla meritocrazia e professionalità.

L'articolo 4 (recependo l'impegno al Governo dell'ordine del giorno G23.100/testo 2), mira a sanare una spiacevole situazione verificatasi nell'attribuzione delle quote di spesa annua per il personale, nella forma dei cosiddetti punti organico, relativa all'anno 2013, di cui al decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 713. In tale decreto, all'articolo 2, comma 1, punto *b*), è stata effettuata una rinormalizzazione delle quote di punti organico che ha stravolto il calcolo originario effettuato nel punto *a*) del medesimo comma sulla base dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Come risultato di questa normalizzazione, ben 21 università «virtuose», cioè soddisfacenti i criteri previsti nel punto *c*), comma 1, articolo 7, del citato decreto legislativo n. 49 del 2012 (indicatore spese di personale inferiore all'80 per cento), si sono viste decurtare le assegnazioni di spesa, vanificando così del tutto lo spirito meritocratico che il legislatore ha voluto dare nello stabilire i

criteri di assegnazione. Tutta la vicenda ha assunto la connotazione di una vera e propria discriminazione su base della tassazione studentesca applicata, in quanto molte delle 21 università colpite ingiustamente dal citato decreto ministeriale n. 713 del 2013 presentano un valore dell'indebitamento nella norma a causa del basso livello di tale tassazione. In assenza di manovre correttive, dunque, si potrebbe configurare un incentivo per le università ad evitare provvedimenti di riduzione delle tasse studentesche per non incorrere nel meccanismo sanzionatorio subito a causa del decreto ministeriale n. 713 del 2013, con gravi ripercussioni sul diritto allo studio.

L'articolo proposto ha una quadruplici funzione, e nella fattispecie: si generalizza il riferimento alla percentuale del *turn-over* perché il testo era ancorato alla vecchia percentuale (20 per cento) mentre ora nuovi riferimenti normativi sono intervenuti su questa percentuale (ad esempio per il 2014 dal 20 al 50 per cento con il «decreto del fare») e auspicabilmente altre ne interverranno in futuro per aumentare tale limite; per le università virtuose si stabilisce che le quote devono essere ricomprese in una forbice tale che queste non abbiano mai una percentuale di *turn-over* sotto quella stabilita a livello nazionale; si stabilisce che eventuali ripartizioni o rinormalizzazioni come quelle effettuate all'articolo 2, comma 1, punto *b*), del decreto ministeriale n. 713 del 2013 non generino le penalizzazioni di università che rispettano i parametri dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012; si stabilisce una norma transitoria compensativa per le 20 università «virtuose» che sono state penalizzate dal decreto ministeriale n. 713 del 2012; si sopprime il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, che prevedeva l'emana-zione di ulteriori norme a modificare le prescrizioni dello stesso articolo 7, non più necessarie in virtù di questa modifica.

L'articolo 5 (sulla scorta dell'ordine del giorno G.1150.66.7) dispone criteri di maggiore pubblicità e trasparenza per i finanziamenti relativi ai progetti premiali degli enti di ricerca pubblici. Pertanto ogni singolo ente di ricerca destina almeno il 2 per cento delle risorse a esso assegnate del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca (FOE) al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, abrogando la previsione normativa che prevede un finanziamento di una quota non inferiore al 7 per cento della quota del FOE che incide fortemente sui finanziamenti a disposizione degli enti di ricerca stessi. I criteri e le modalità di assegnazione delle quote destinate al finanziamento dei programmi e progetti di cui sopra, vengono individuati da apposite commissioni indipendenti di valutazione nominate dal singolo ente, lasciando all'ANVUR il monitoraggio e la verifica della effettiva realizzazione dei programmi e progetti finanziati.

L'articolo 6 (recependo l'impegno al Governo dell'ordine del giorno G23.101) di-

sponde che, per le università, gli enti di ricerca, nonché le scuole superiori a ordinamento speciale e gli istituti zooprofilattici sperimentali sia consentito assumere, con contratti a tempo determinato e con la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, personale di ricerca, tecnologici, tecnici e amministrativi per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica, finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti. Tuttavia, gli oneri da ciò derivanti possono essere posti a carico sia dei bilanci di funzionamento degli enti, del FOE o del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), sia delle risorse premiali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Non si comprende, infatti, dacché le attività ora citate rientrano a pieno titolo nell'attività propria delle università e degli enti di ricerca perché non debba essere previsto il loro finanziamento anche attraverso il FOE e il FFO.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Contributi alle tasse universitarie)

1. Al fine di garantire l'accesso agli studi universitari per gli studenti capaci e meritevoli, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a stabilire con decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di contribuzione alle tasse universitarie. A tal fine, e ai fini di cui al comma 2, il predetto decreto certifica il rapporto percentuale tra il gettito complessivo della contribuzione studentesca e il finanziamento ordinario annuale erogato dallo Stato.

2. L'entità della contribuzione a carico degli studenti è determinata in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università e viene stabilita secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, come definito anche ai fini dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

Art. 2.

(Dipartimenti e rinnovabilità delle cariche)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di rideterminare gli organi degli atenei e la loro composizione attraverso rinnovati criteri di pubblicità, equità e tra-

sparenza, favorendo in *primis* un ricambio fisiologico e la rinnovabilità delle cariche, adotta un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, in base al quale:

a) i componenti del consiglio di amministrazione delle università divengono cariche elettive a esclusione del sindaco della città in cui ha sede legale l'università;

b) i dipartimenti sono formalmente riconosciuti quali organi di ateneo;

c) la durata del mandato della carica di direttore di dipartimento è limitata a un massimo di tre anni, rinnovabile per una sola volta.

Art. 3.

(Consiglio direttivo e Comitato di selezione dell'ANVUR)

1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, della legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per due anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base di un elenco di persone definito da un comitato di selezione che rimane valido per due anni. I membri di tale comitato di selezione del consiglio direttivo dell'ANVUR vengono designati dal Consiglio universitario nazionale (CUN), dal tavolo dei presidenti degli enti di ricerca pubblici e dal segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)».

Art. 4.

(Modifica al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49)

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento). - 1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 nonché la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilito quanto segue:

a) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente non superiore alla metà del vigente limite di legge del *turn-over*;

b) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal ser-

vizio nell'anno precedente non superiore al vigente limite di legge del *turn-over*;

c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua compresa, in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente, tra il vigente limite di legge del *turn-over* e lo stesso limite maggiorato di un importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

d) nel caso in cui, a seguito del calcolo dei punti organico teorici risultanti dall'applicazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, si renda a qualsiasi titolo necessaria una ulteriore ripartizione delle quote di spesa annua così calcolate, questa dovrà essere effettuata in modo tale da non violare in modo tassativo i limiti di cui alle medesime lettere a), b) e c) per ciascuna e rispettiva università;

e) per il solo anno 2014, a titolo di compensazione delle decurtazioni di spesa subite da alcune università a seguito dell'adozione del decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 713, pur soddisfacendo i requisiti previsti dal punto c) del presente comma, la ripartizione delle spese del personale risultante dall'applicazione del presente articolo è ulteriormente rinormalizzata in favore

di queste università, nella misura di una quota compensativa pari alla differenza fra i punti organico che avrebbero dovuto ottenere in base al presente articolo e quelli effettivamente ottenuti. Tale ripartizione ulteriore dovrà essere effettuata a saldo invariato;

f) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;

g) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento possono contrarre ulteriori forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria, redatto secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al medesimo Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.

2. Sono in ogni caso consentite:

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5;

b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni.

3. Il piano di cui al comma 1, lettera g), predisposto dall'ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è approvato dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del piano l'ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle società partecipate.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla verifica del

valore degli indicatori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)* e *g)* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché alla successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)* e *g)*, comunicando gli esiti alle università e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformità a quanto previsto al comma 1 determinano responsabilità per danno erariale nei confronti dei componenti degli organi dell'ateneo che le hanno disposte e comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO da corrispondere all'ateneo nell'anno successivo a quelle in cui si verificano».

Art. 5.

(Finanziamento dei progetti premiali degli enti di ricerca)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Finanziamento degli enti di ricerca)*. - 1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, ogni singolo ente destina il 2 per cento delle risorse ad esso assegnate al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

2. I criteri e le modalità di assegnazione delle quote destinate al finanziamento dei programmi e progetti di cui al comma 2, vengono individuati da apposite commissioni indipendenti di valutazione nominate dal singolo ente.

3. L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) monitora e verifica l'effettiva realizzazione dei programmi e progetti finanziati».

Art. 6.

*(Assunzioni presso università
ed enti di ricerca)*

1. Alle università, agli enti di ricerca, nonché alle scuole superiori a ordinamento speciale e agli istituti zooprofilattici sperimentali è consentito assumere, con contratti a tempo determinato e con la stipula di contratti di collaborazione continuata e continuativa, personale di ricerca, tecnologi, tecnici e amministrativi per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti.

2. Agli oneri derivanti dell'attuazione del comma 1 si provvede, oltre che mediante i bilanci di funzionamento degli enti stessi, anche mediante il ricorso al Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca (FOE) o del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), sia delle risorse premiali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

